

**2.4 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
DEL PIANO SPIAGGIA  
DEL COMUNE DI GIUGLIANO**

---

Norme Tecniche di Attuazione  
del Piano Spiaggia  
del Comune di Giugliano

*Indice*

**TITOLO I – NORME GENERALI**

- Art. 1– Contenuti
- Art. 2 – Oggetto del Piano
- Art. 4 – Campo di applicazione
- Art. 3 – Ambito di intervento
- Art. 5 – Obiettivi
- Art. 6 – Validità del Piano
- Art. 7 – Elaborati del piano
- Art. 8 –Modalità di attuazione del piano
- Art. 9 – Soggetti attuatori
- Art. 10 – Procedura per la richiesta di concessione
- Art. 11 – Impianti e opere di urbanizzazione sull’arenile

**TITOLO II – NORME ATTUATIVE**

- Art. 12 – Tipologie di insediamento
- Art. 13 – Estensione dell’arenile
- Art. 14 – Suddivisione dell’arenile
- Art. 15 – Interventi
- Art. 16 – Tempi di attuazione
- Art. 17 – Attività consentite

**TITOLO III– NORME PREVISIONALI**

- Art. 18 – Criteri distributivi e morfologici-Fasce funzionali dell’arenile
  - Art. 19 – Utilizzazione delle zone La Fascia A - Fascia lungo la battigia.
  - Art. 20 – Utilizzazione delle zone La Fascia B - Fascia libera
  - Art. 21 - Utilizzazione delle zone La Fascia C - Fascia per le attrezzature per l’ombreggio.
-

- Art. 22 - Utilizzazione delle zone La Fascia D – Fascia Temporanea
- Art. 23 - Utilizzazione delle zone La Fascia E - Fascia verde e per le attrezzature fisse della spiaggia.
- Art. 24- Utilizzazione delle zone La Fascia F –*Fascia di riformaione delle dune*
- Art. 25 – Utilizzazione delle zone destinate a spiagge libere attrezzate
- Art. 26 – Utilizzazione delle zone destinate a spiaggia in concessione
- Art. 27 – Tipologia degli stabilimenti balneari
- Art. 28- Adeguamento delle strutture esistenti.
- Art. 29- Concessioni Speciali.

#### **TITOLO IV– NORME TIPOLOGICHE-ARCHITETTONICHE-EDILIZIE**

- Art. 30 – Requisiti generali comuni a tutti gli interventi
- Art. 31– Carattere strutturale delle costruzioni
- Art. 32 – Materiali finiture e impianti tecnologici
- Art. 33 - Norme igienico sanitarie
- Art. 34 – Arredo Urbano
- Art. 35- Lavori sull'Arenile
- Art. 36– Abbattimento delle barriere architettoniche
- Art. 37– Cartellonistica
- Art. 38– Norme transitorie e finali
- Art. 39 - Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari

Allegati:

Tabella 1. Tipologia e Requisiti

---

## **TITOLO I – NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Contenuti**

1. Il Piano Spiaggia del Comune di Giugliano è lo strumento che disciplina l'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo e Regionale, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative. Tale piano, costituisce parte integrante del Piano di riqualificazione della fascia costiera del Comune di Giugliano, e si compone oltre che di una relazione illustrativa sullo stato di fatto e di progetto, documentati da relativa cartografia, anche di norme tecniche di attuazione. Queste ultime sono state redatte in conformità delle disposizioni contenute negli strumenti legislativi e formulate a tutela dei beni di interesse pubblico e del territorio (Legge 1497/39 Protezione delle bellezze naturali, Legge 431/85 Tutela delle zone di interesse ambientale, D.Lgs. 42/2004 Vincoli paesistici); sono altresì state redatte nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile e nel Codice della Navigazione per ciò che riguarda l'esercizio delle funzioni amministrative sulle aree del pubblico demanio marittimo. Infine, in materia di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche, sono state osservate le disposizioni dettate dalla vigente normativa: L. 13/89, D.M. 236/89, L. 104/92 art. 24, D.P.R. 503/96.
2. Il Piano si ispira ai principi della sostenibilità ambientale che consente di garantire il rispetto del valore ambientale di questi luoghi, la tutela dei delicati equilibri eco sistemici locali e la valorizzazione delle risorse presenti. L'obiettivo principale assunto è costituito da “ il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.” rifacendosi al punto 2, lettera c) dell'art. 143 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio D.L. 42/2004.

### **Art. 2 – Oggetto del Piano**

1. Il Piano Spiaggia Comunale in rapporto alle scelte programmatiche e pianificatorie dell'Amministrazione Comunale disciplina la gestione, la tutela e l'uso delle aree soggette al seguente regime giuridico di proprietà:
    - a – aree appartenenti al “demanio marittimo”;
    - b – aree appartenenti al “patrimonio” del Comune di Giugliano;
-

c – aree di proprietà privata (altri Enti pubblici o privati, persone fisiche) del demanio marittimo, la cui gestione è competenza dell'Ente comunale.

2. Forma parte integrante del presente Piano la cartografia che individua le aree demaniali oggetto di gestione da parte del Comune di Giugliano in Campania e la situazione attuale di occupazione dell'arenile da parte di stabilimenti balneari.
3. Il Piano definisce l'assetto fisico e funzionale della fascia territoriale di affaccio a mare al fine di recuperare la necessaria integrazione tra funzioni turistico-ricettive, funzioni urbane ed habitat naturale.
4. Il Piano assume tra le sue finalità la salvaguardia dei caratteri tradizionali del sito, la riqualificazione delle aree caratterizzate da fenomeni di degrado paesaggistico, integrazione tra i caratteri tradizionali, i nuovi usi e la valorizzazione delle risorse.

### **Art. 3 – Ambito di intervento**

1. Il Piano si applica alle aree di Arenile del Comune di Giugliano in Campania (Na), individuate negli elaborati grafici, di cui al successivo art. 7 delle presenti norme.
2. L'ambito di intervento del Piano è la spiaggia, e quella parte del territorio compresa nell'Ambito 1 così come definito nella Tav.....
3. Il Codice della Navigazione e relativo Regolamento definiscono la spiaggia come quel tratto di costa più interna al lido ed adiacente ad esso. Quando i limiti della spiaggia non sono chiaramente definiti, per essa si intende quella zona compresa tra la linea delle ordinarie mareggiate invernali ed i confini delle proprietà vicine, sia pubbliche che private.
4. La spiaggia, quindi, può essere costituita da un'estensione variabile, che l'Autorità Marittima può di volta in volta fissare a seconda che il mare avanzi o retroceda.
5. Ai sensi dell'art. 28 del Codice della Navigazione e dell'art. 822 del Codice Civile, il lido del mare e la spiaggia appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico.
6. I limiti della spiaggia, nel presente Piano, sono costituiti dalla linea di battigia verso ovest e dalle delimitazioni verso est rilevabili sul posto come le infrastrutture pubbliche, marciapiede e strada litoranea, o i margini delle aree occupate da strutture edilizie.

### **Art. 4 – Campo di applicazione**

1. Le aree incluse nel Piano sono aree demaniali o configurabili come tali.
-

2. Il presente Piano è operativo unicamente nelle aree di proprietà del Demanio Marittimo, del Comune e dove la larghezza della spiaggia consenta lo svolgimento delle attività previste dal Piano stesso.
3. Il limite della spiaggia del marciapiede e delle strade di accesso all'arenile, su cui opera il presente Piano, ed i limiti delle proprietà demaniale e comunale sono riportati negli elaborati grafici del Piano.
4. Eventuali indicazioni grafiche contenute nelle Tavole del PDN, al di fuori del perimetro di all'art. 3 comma 2, non hanno alcun valore né progettuale né normativo; esse rappresentano esclusivamente un complemento dei disegni.

## **Art. 5 – Obiettivi**

1. Il Piano si pone i seguenti obiettivi generali:
    - a) la salvaguardia paesistico-ambientale della spiaggia, garantendo nello stesso tempo lo sviluppo sostenibile di tutto l'Ambito 1 (*fascia costiera*);
    - b) l'ottimizzazione delle potenzialità turistiche della costa, monitorandone costantemente i fenomeni erosivi e, dove necessita, intervenendo;
    - c) il rispetto della vocazione del territorio e delle risorse ambientali esistenti, con una migliore organizzazione estetico-funzionale della fascia territoriale interessata e delle varie strutture necessarie per un'organica fruizione pubblica dell'arenile;
    - d) la fruizione continua dell'area urbana-costiera con strutture e servizi di qualità al turismo.
  2. Il Piano si pone i seguenti obiettivi specifici che riconosce di particolare interesse pubblico:
    - a) il recupero del rapporto tra mare, spiaggia e città;
    - b) la riqualificazione delle spiagge libere;
    - c) l'accessibilità della spiaggia a tutti con apertura di varchi ed eliminazione delle barriere architettoniche;
    - d) l'utilizzo di materiali ecocompatibili e di fonti rinnovabili;
    - e) la visibilità del mare e della spiaggia adeguando tutte le recinzioni alle indicazioni dei successivi artt. 18,19,20,21;
    - f) la reversibilità degli interventi con utilizzo di strutture e sistemi costruttivi facilmente rimovibili;
    - g) la realizzazione di varchi e di contestuali inquadramenti prospettici, verso il mare, lungo la strada litoranea, ottenuti attraverso l'abbattimento di barriere architettoniche e visive.
-

## **Art. 6 – Validità del Piano**

1. Il Piano Spiaggia Comunale è un vero e proprio strumento urbanistico attuativo, che deve essere adottato dal Comune.
2. Essendo il PSC, sostanzialmente equiparato ad un qualsiasi piano particolareggiato i tempi di attuazione e validità sono quelli dei piani attuativi.
3. Le Norme Tecniche del Piano hanno validità giuridica a tempo indeterminato salvo motivate revisioni periodiche e nel quadro del sistema legislativo e normativo vigente.
4. In caso di mancata corrispondenza o di dubbio interpretativo fra Norme Tecniche ed Elaborati Grafici prevale la Norma scritta.

## **Art. 7 – Elaborati del piano**

1. Il presente Piano Particolareggiato Spiagge si compone dei seguenti elaborati:

### STATO DI FATTO

Tav 1: Inquadramento territoriale

Tav 2: Stato di fatto delle concessioni: planimetria storica;

Tav 3: Carta dei Vincoli sovraordinati

Tav 4: Stralcio dello strumento urbanistico vigente (P.R.G.)

Tav 5: Stralcio Piano di Bacino

Tav 6: Estratto catastale delle proprietà

Tav 7: Piano degli abbattimenti

### PROGETTO :

R1 Relazione Illustrativa

R2 Norme Tecniche di Attuazione

Tav 8: Step 1, individuazione moduli balneari;

Tav 9: Step 1, individuazione fasce funzionali;

Tav 10: Step 1, Masterplan;

Tav 11: Sezioni

Tav 12: Particolari

---

## **Art. 8 – Modalità di attuazione del piano**

1. Nell'ambito di ciascun settore, in conformità degli elaborati grafici di progetto, il Piano si attua:
  - a) con intervento pubblico, per le opere di urbanizzazione e le attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, attraverso la redazione particolareggiati o progetti esecutivi, predisposti dal Comune;
  - b) con intervento di privati o enti, attraverso progetti, redatti a cura dei titolari di concessione demaniale, soggetti al rilascio di permesso di costruire o alla Denuncia di Inizio Attività, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
2. Gli impianti di urbanizzazione (primari e secondari) dovranno essere realizzati prima o contemporaneamente all'esecuzione degli stabilimenti previsti nel piano, dando comunque priorità alla rimozione delle situazioni di degrado ricomprese nel perimetro del piano, quali strutture ed elementi fatiscenti ed in disuso presenti sull'arenile e/o strutture di materiali inquinanti o fortemente in contrasto con l'ambiente.
3. Gli interventi edilizi nelle aree ricadenti all'interno del Piano dovranno rispettare le prescrizioni delle presenti norme tecniche, quelle degli elaborati grafici di progetto del Piano, nonché del Regolamento di Igiene.

## **Art. 9 – Soggetti attuatori**

1. I soggetti attuatori delle unità di intervento previste dal PSC sono rappresentati, in forma singola o associata, dagli operatori di spiaggia (bagnini e gestori di bar e altri servizi), nonché, nei casi previsti dal presente Piano, dagli operatori e/o proprietari delle strutture ricettive e di servizio, e delle relative aree, collocate sul tratto di arenile interessato.
2. La stessa Amministrazione Comunale, per le aree di proprietà, assume la veste di soggetto attuatore per quanto riguarda le opere sulle aree di spiaggia libera previste dal presente Piano.

## **Art. 10 – Procedura per la richiesta di concessione**

1. Il Piano Spiaggia Comunale si attua tramite concessioni o autorizzazioni edilizie riferite agli impianti tipologici articolati su 1/2/3/4 moduli, come riportate nei grafici di progetto, l'Ente preposto al controllo dei beni del Demanio Marittimo è tenuto ad effettuare un monitoraggio continuo sull'arenile, in relazione alle nuove richieste di interventi, previa verifica della legittimità dei titoli concessori in possesso dei richiedenti nonché della corrispondenza delle opere realizzate ai suddetti titoli.
  2. Gli interventi su aree del Demanio Marittimo sono soggetti all'acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni dei competenti uffici comunali, regionali e dello Stato, secondo
-

quanto previsto dal Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30/03/1942 e successive modificazioni e integrazioni, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 15/02/1952, della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24/05/2001, e da altre norme statali o regionali.

3. L'avente titolo al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia dovrà depositare presso l'ufficio competente una relazione giurata di un tecnico abilitato con la descrizione delle opere eseguite evidenziando per ciascuna di esse il titolo autorizzatorio rilasciato. Il titolare della concessione, inoltre, dovrà in un'altra planimetria sottoscrivere sotto la sua responsabilità, e pena la revoca della concessione in caso di dichiarazioni mendaci, le destinazioni di uso dei vari luoghi concessigli e delle opere ivi realizzate; il tutto supportato da documentazione fotografica dettagliata, nonché da una relazione tecnica corredata da una certificazione di regolare smaltimento dei rifiuti a discarica, dalla relazione paesaggistica semplificata (come da modello allegato).

4. Poiché in tutti i lidi e le attrezzature balneari censiti al gennaio 2011 sono stati rilevati evidenti abusi edilizi sia su aree di proprietà della Regione Campania e del Demanio marittimo, sia su suoli di proprietà privata, tutte le licenze di concessione rilasciate a fini demaniali marittimi ad uso turistico – ricreativo o di sola occupazione di area demaniale sono da considerarsi decadute all'approvazione di detto Piano spiaggia - 2011.

Il rinnovo delle licenze scadute in prima istanza ed il rilascio di quelle nuove, in seconda istanza quanto possibile, sono subordinate all'accettazione di quanto previsto sia dal detto Piano spiaggia - 2011 sia dagli strumenti urbanistici vigenti, ed in particolare:

- Eliminazione di tutti gli abusi edilizi;
  - Abbattimento delle barriere architettoniche;
  - Visitabilità dei lidi e delle attrezzature balneari (art. 3, punto 3,1 del decreto N. 236-89);
  - Realizzazione di percorsi orizzontali che consentano la effettiva possibilità di balneazione;
  - Eliminazione degli inquinamenti;
  - Limitazione a solarium dell'area prospiciente una zona di mare non autorizzata alla balneazione, sempre che non vietato dalle competenti autorità sanitarie;
  - Realizzazione di un corridoio ad uso pubblico, al fine di consentire l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto, nella zona di mare prospiciente l'arenile in concessione, detto corridoio deve essere largo almeno 50 m, largo 20 m e deve essere delimitato mediante gavitelli bianchi collegati tra loro con sagoma tarozzata, e individuazione dell'imboccatura del corridoio
-

mediante gavitelli muniti di bandiera bianca;

Nella suddetta zona di mare deve essere vietata la balneazione, la sosta e l'ormeggio a qualsiasi natante a cura del personale addetto al salvataggio. La zona di mare profonda m 100 dalla battigia, all'interno della quale non è consentita alcuna forma di navigazione se non quella per imboccare il corridoio di atterraggio o di uscita dello stesso, deve essere delimitata con gavitelli di colore rosso sormontati da bandierine dello stesso colore per tutta la lunghezza del fronte mare in concessione, con esclusione del fronte mare impegnato dal corridoio di atterraggio e di uscita.

- Realizzazione di una fascia di spiaggia libera adiacente la battigia destinata al pubblico transito, di ampiezza non inferiore a 5 m, misurata con riferimento al medio marino estivo. Detta zona non può essere occupata con opere, anche se mobili, con sedie, ombrelloni e barche ad eccezione di quelle destinate al salvataggio.

Le licenze rinnovate o quelle di nuovo rilascio sono rinnovabili di ulteriori sei anni alla loro scadenza, e così di seguito secondo scadenza, sempre che non si riscontrino nuovi abusi edilizi ed interventi realizzati in deroga del presente piano spiaggia 2011 e degli strumenti urbanistici vigenti.

La concessione avrà carattere di atto convenzionale tra soggetto richiedente e Amministrazione Comunale.

#### **Art. 11 – Impianti e opere di urbanizzazione sull'arenile**

1. Le opere di urbanizzazione e i relativi allacciamenti necessari a garantire il concreto esercizio delle attività previste sull'arenile sono le seguenti:
    - aree di verde attrezzato;
    - percorsi e piazze ciclabili e pedonali;
    - viabilità carrabile;
    - parcheggi pubblici;
    - opere a rete (fognatura, rete idrica e rete elettrica).
  2. Relativamente a dette Opere l'Amministrazione Comunale procederà mediante progettazione e realizzazione diretta secondo stralci organici.
  3. Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione dovrà in ogni caso risultare conforme alle disposizioni normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, L.104/92 art.24, D.P.R.503/96).
-

4. Le opere di urbanizzazione, eventualmente contenute o individuate negli elaborati grafici del Piano, hanno un valore indicativo; esse potranno quindi essere riprese, modificate ed adeguate in sede di progetto esecutivo delle stesse.
5. Per quanto attiene al tipo si definiscono:
  - a) COMUNI: le attrezzature e gli impianti che servono più concessioni balneari e non risultano ad uso esclusivo di un solo impianto, quali: verde attrezzato, marciapiede, opere di urbanizzazione, tratti di spiaggia libera, varchi;
  - b) SINGOLI: le attrezzature e gli impianti ad uso esclusivo di un solo impianto balneare, quali: cabine, docce, servizi igienici, ombrelloni, sdraio, bar e ristoranti.
6. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti ed attrezzature si definiscono: strutture fisse quelle che, pur avendo carattere di rimovibilità, a fine stagione non sono rimosse, e strutture mobili quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse. Si precisa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che sono da ricomprendersi tra le strutture mobili anche gli scheletri delle strutture di ombreggio.

## **TITOLO II – NORME ATTUATIVE**

### **Art. 12 – Tipologie di insediamento**

1. Le tipologie di insediamento sono:
  - a) stabilimenti balneari senza strutture fisse;
  - b) stabilimenti balneari con strutture fisse, strutture preesistenti in rispondenza degli indici prestabiliti all'art. ...., provvisti di titolo abilitativi fino a richiesta di titolo abilitativo per manutenzione straordinaria o per manutenzione.
2. La concessione può essere rilasciata per l'insediamento o l'esercizio di più tipologie tra loro compatibili.

### **Art. 13 – Estensione dell'arenile**

1. I confini entro cui si estende il tratto di costa del Comune di Giugliano in Campania sono determinati:
    - a Nord dal territorio del Comune di Castelvoturno (Ce)
    - a Sud dal territorio del Comune di Pozzuoli (Na)
  2. La fascia costiera, delimitata dai comuni di Castelvoturno e di Pozzuoli, si estende per circa ml. 2.422,00.
-

#### **Art. 14 – Suddivisione dell'arenile**

L'arenile viene suddiviso in due comparti che si differenziano tra loro per tipologie di litorale e paesaggio. Il comparto A, come definito in cartografia, è caratterizzato dalla preesistenza di strutture balneari e da un arenile con profondità media di 150 m.

L'ambito B, invece, è caratterizzato dalla presenza di residenze sulla spiaggia e da un arenile con profondità media di 50 m., la spiaggia è priva di strutture dedite alla balneazione.

#### **Art. 15 – Interventi**

1. Gli interventi edificatori possibili per ciascuna zona in cui è organizzato l'arenile sono indicati negli articoli: 18 (Utilizzazione delle zone libere), 19 (Utilizzazione delle zone destinate a spiagge libere attrezzate), 20 (Utilizzazione delle zone destinate a concessioni demaniali), 22 (Concessioni speciali).
  2. Gli interventi sono attuati nel rispetto di tutta la normativa ambientale, paesistica, urbanistica, edilizia, impiantistica, sanitaria etc., previo rilascio del relativo permesso di costruire, o presentazione di denuncia di inizio attività, secondo quanto previsto dall' art. 10.
  3. Gli interventi assentibili sono quelli di cui all'art. 3 del T.U. per l'Edilizia:
    - a) interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
    - b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
    - c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
    - d) interventi di ristrutturazione edilizia: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o
-

in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

#### **Art. 16 – Tempi di attuazione**

1. Gli interventi di ristrutturazione, nuova edificazione e demolizione con ricostruzione possono essere realizzati solo prevedendo l'adeguamento dell'intera struttura a quanto previsto nel presente Piano.
  2. I manufatti realizzati, se regolarmente autorizzati e/o regolarmente provvisti di concessione/permesso in sanatoria, in caso di interventi, di cui al precedente art. 15, potranno mantenere le attività già in atto e la quantità di superficie coperta esistenti, adeguandosi alle indicazioni del successivo art. 21.
  3. Sono assentibili, altresì, gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 15, anche sui manufatti esistenti non connessi direttamente all'attività balneare, ma rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) e d) del precedente art. 12, regolarmente autorizzati e/o regolarmente provvisti di concessione e/o permesso in sanatoria, con il mantenimento della superficie coperta, l'altezza e l'occupazione del fronte esistenti. E' possibile, qualora si renda necessario, l'introduzione di elementi, anche strutturali che determinino ampliamenti volumetrici, finalizzati alla rifunzionalizzazione della struttura ai fini igienico-sanitari, all'adeguamento alle norme di sicurezza (impiantistica, antincendio, ecc.) e nel rispetto della L. 626/94. Tali elementi innovativi non dovranno in alcun modo ostacolare l'accesso alla spiaggia e la visibilità del mare, per tanto occupare il fronte della concessione.
  4. Le recinzioni esistenti, autorizzate e/o non autorizzate, devono essere rimosse, prima della stagione balneare immediatamente successiva all'approvazione del presente piano. Tali recinzioni, poste sul fronte marciapiede, non potranno superare una altezza di m 1,60, compreso il muretto (non superiore a m. 0,60 di altezza), ove esistente, in modo da garantire la visibilità del mare. I progetti, corredati da elaborati che illustrino la tipologia ed i materiali usati, saranno concordati con l'ufficio tecnico comunale competente che ne rilascerà l'obbligatoria autorizzazione.
  5. La realizzazione dei varchi nel muretto di demarcazione dell'arenile, sarà oggetto di intervento a cura dell'Amministrazione Comunale, per i tratti di arenile da destinare a spiaggia libera, sarà a
-

cura di privati, previa progettazione unitaria, laddove il tratto di arenile è da destinare a concessione. Le previsioni del Piano sono meramente indicative, al fine di garantire normalmente un accesso libero per ogni concessione.

6. La realizzazione dell'apertura verso il mare, con la creazione di piazze prevista lungo l'arenile, la sistemazione del percorso carrabile, e la costruzione della fascia A (area pedonale, ciclabile e a verde) sarà oggetto di intervento a cura dell'Amministrazione Comunale, previa redazione di studi particolareggiati e progetti esecutivi in accordo con le prescrizioni previste nel Piano.

#### **Art. 17 – Attività consentite**

1. All'interno della spiaggia, i concessionari, oltre alle attività strettamente legate alla balneazione, potranno svolgere:
  - a) attività di ristorazione a seconda dell'impianto tipologico;
  - b) le attività di gioco, sport, baby sitting e di cura della salute del corpo, direttamente connesse alla presenza delle persone sull'arenile nel periodo della stagione balneare;
  - c) gestione di attività ricreative e sportive;
  - d) servizi di supporto all'attività balneare quali: pronto soccorso, centro informazioni, e quant'altro consentito dalle leggi nazionali vigenti.
2. Al fine di tutelare la salute e la quiete pubblica, salvaguardando gli ambienti abitativi e l'ambiente esterno dall'inquinamento acustico è fatto obbligo ai concessionari e/o ai gestori di attività servite da impianti elettroacustici di diffusione sonora di attenersi a quanto prescritto dall'apposito Regolamento Comunale.

### **TITOLO III- NORME PREVISIONALI**

#### **Art. 18 – Criteri distributivi e morfologici-Fasce funzionali dell'arenile**

L'intero arenile è suddiviso in fasce funzionali parallele alla battigia, che potranno avere larghezza variabile secondo la profondità della spiaggia e la configurazione ambientale dell'arenile; per esse vengono definiti sia gli interventi ammissibili, sia gli standard tecnici.

In tutte le aree, anche per la spiaggia libera devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per i diversamente abili.

Nel Comparto A, le fasce funzionali, mediamente, sono così definite:

*La Fascia A - Fascia lungo la battigia.*

---

*La Fascia B - Fascia libera*

*La Fascia C - Fascia per le attrezzature per l'ombreggio.*

*La Fascia D – Fascia Temporanea*

*La Fascia E - Fascia verde e per le attrezzature fisse della spiaggia.*

*La Fascia F – Individuata come Fascia di riformazione delle dune*

Ugualmente nel Comparto B, le fasce funzionali diventano:

*La Fascia A - Fascia lungo la battigia.*

*La Fascia B - Fascia libera*

*La Fascia C - Fascia per le attrezzature per l'ombreggio*

*La Fascia E - Fascia verde e per le attrezzature fisse della spiaggia..*

#### **Art. 19 – Utilizzazione delle zone La Fascia A - Fascia lungo la battigia.**

Nel comparto A e B la fascia A è una fascia con dimensioni e caratteristiche fissate dall'ordinanza Balneare (5 m.). parallela alla linea di battigia, che deve essere lasciata permanentemente e completamente libera da ogni ingombro, anche temporaneo.

1. Nella Fascia A non sono ammesse installazioni di alcun tipo come previsto dalle ordinanze della Capitaneria di Porto competente riguardanti l'arenile libero ed i percorsi di accesso al mare.

#### **Art. 20 – Utilizzazione delle zone La Fascia B - Fascia libera**

Nel Comparto A e B la fascia B ha dimensioni, generalmente, di 10 m., parallela alla linea di battigia, deve essere lasciata permanentemente e completamente libera da ogni ingombro, può essere utilizzata dai bagnanti per l'elioterapia utilizzando asciugamani per distendersi sulla sabbia.

Nell'area trovano destinazione le attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, è ammessa la realizzazione di:

- Punto di osservazione, salvataggio

#### **Art. 21 - La Fascia C - Fascia per le attrezzature per l'ombreggio.**

Nel Comparto A, è una fascia immediatamente a valle della fascia per le attrezzature fisse della spiaggia, con dimensioni di circa 50 metri di profondità. In questa area è consentito unicamente il posizionamento di ombrelloni, percorsi, strutture di sorveglianza, salvataggio e soccorso, cestini ed elementi informativi. Essa può contenere, centralmente, aree destinate ad attività per bambini sotto la sorveglianza dei genitori.

---

Nel Comparto B La Fascia C - Fascia per le attrezzature per l'ombreggio avrà una profondità di 10m circa, sarà destinata unicamente al posizionamento di ombrelloni, percorsi, strutture di sorveglianza, salvataggio e soccorso, cestini ed elementi informativi

Nell'area trovano destinazione e le attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, è ammessa la realizzazione di:

- Strutture ombreggianti, tende e capanne;

#### **Art. 22 - La Fascia D – Fascia Temporanea**

Esclusivamente nel comparto A è presente la fascia D, con dimensioni generalmente di 40 m., parallela alla linea di battigia, in questa area possono essere collocate attrezzature temporanee, mobili, dedicate ad attività specifiche (tempo libero adulti, ragazzi)

Nell'area trovano destinazione le attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, è ammessa la realizzazione di:

- Attrezzature per la pratica sportiva ed il relax;
- Aree per piccoli spettacoli ed intrattenimento, anche con realizzazione di pedane in legno semplicemente appoggiate al suolo;

#### **Art. 23 - La Fascia E - Fascia verde e per le attrezzature fisse della spiaggia.**

Nel Comparto A e B, la fascia E posizionata immediatamente a valle della originaria strada litoranea, ha una profondità di 25 metri, ospita di norma sia le zone per le attrezzature di spiaggia vere e proprie, sia, quando previsto, bar-ristoranti. Essa, parallelamente al mare, è attraversata da un percorso pedonale posto a 5 metri dal suo confine e, perpendicolarmente al mare, è attraversata dai percorsi di accesso che collegano la strada litoranea all'arenile.

Tali percorsi dovranno essere ad almeno 1,50 metri dal confine di zona. Dovranno essere previsti percorsi diretti per l'accesso alle strutture destinate a bar-ristorante.

Tali fasce comprenderanno, obbligatoriamente superfici verdi pari al 5% della superficie concessa.

Nell'area destinata ai servizi di spiaggia trovano destinazione i manufatti e le attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, è ammessa la realizzazione di:

- Depositi per sedie, sdraio, ombrelloni ed altri arredi mobili, piccoli natanti;
  - Chiosco – bar;
  - Ristorante;
  - primo soccorso;
  - Cabine/spogliatoio, servizi igienici e docce;
-

#### **Art. 24 - La Fascia F - Fascia di riformazione delle dune**

Nel Comparto A è presente la Fascia F, di circa 25 m., nei tratti della spiaggia libera, si integra alla fascia di verde pubblico in cui trovano collocazione la pista ciclabile e i percorsi pedonali con le arre di sosta. Essa garantisce una profondità media minima del 10% dell'arenile fatta salva la continuità del sistema dunoso. Tale fascia comprende le dune esistenti e le dune di nuova formazione

#### **Art. 25- Utilizzazione delle zone destinate a spiagge libere attrezzate**

Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la sosta sull'arenile di tutti i cittadini, senza dover sostenere alcun onere.

Tale zona potrà essere affidata in concessione con le modalità contenute in un regolamento di cui l'Amministrazione Comunale si dovrà dotare dopo l'approvazione del seguente Piano, con l'espletamento di piccoli servizi al fine di consentirne il mantenimento igienico e garantire la sicurezza per la libera balneazione.

1. Sulle spiagge libere attrezzate è consentito esclusivamente il servizio di ombrelloni a nolo.
  2. L'amministrazione comunale dovrà dotare le zone libere dei servizi minimi necessari. I servizi minimi devono essere realizzati con strutture fisse solo per servizi igienici; esclusivamente con strutture mobili per gli altri servizi e non possono coprire più del 1% dell'area della *Fascia E - Fascia verde e per le attrezzature fisse della spiaggia*, immediatamente a valle della originaria strada litoranea, avente una profondità di 25 metri, con un massimo di mq. 12 e la superficie comunque pavimentata non può superare il 5% dell'area. Si dovranno realizzare n. 2 servizi igienici, distinti per uomini e donne, uno dei quali con caratteristiche tecniche tali da permettere l'accesso ai diversamente abili. Si dovranno, inoltre, realizzare impianti per docce con il sistema di riscaldamento solare.
  3. L'Amministrazione Comunale dovrà assicurare l'agevole accessibilità della spiaggia libera anche a persone portatrici di handicap.
  4. L'Amministrazione Comunale dovrà inoltre curare la periodica pulizia di tali tratti di spiaggia, qualora non ceduti in concessione.
  5. Opere di urbanizzazione, attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale, previa redazione di studi particolareggiati e progetti esecutivi, potranno essere realizzate fino al limite a mare delle zone libere; dette indicazioni dovranno
-

essere tutte contenute e più ampiamente trattate nel successivo regolamento, compreso i criteri per la gestione.

6 Le spiagge libere devono essere dotate di cestini gettacarte-portarifiuti, almeno uno ogni 20 ml. di fronte.

7 Nelle spiagge libere devono essere garantiti ove possibile il servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti e la pulizia degli arenili. Ove tali servizi non possono essere assicurati, tali aree dovranno essere segnalate con appositi cartelli, ben visibili agli utenti, riportanti la seguente dicitura: "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO". Tale segnalazione dovrà essere redatta in almeno due lingue.

8 Nelle spiagge libere deve essere garantito quanto disposto in merito dalle Autorità competenti (Ordinanza della Capitaneria di Porto e dell'Ufficio del Comune di Giugliano in Campania).

9. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito.

10. Altresì il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi necessari, i quali potranno essere realizzati con l'impiego di strutture fisse solo per i servizi igienici e mobili per altri servizi.

Si dovranno realizzare almeno:

- Servizi igienici dotati di vaso con lavabo Minimo 2 ogni 30 punti ombra, uno dei quali con caratteristiche tecniche tali da permettere l'accesso ai diversamente abili;
- Docce Minimo 2 ogni 30 punti ombra

11. Le dotazioni sopra citate non potranno avere scopo di lucro.

12. Le spiagge libere attrezzate forniscono a richiesta e dietro corrispettivo la prestazione di servizi quali:

- ombrelloni sdraio e lettini a nolo;

- Docce calde Minimo 1 ogni 100 punti ombra (con un 10% alimentate da un sistema di riscaldamento solare).

13. Nelle spiagge libere attrezzate deve essere garantita la visibilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.

14. Le spiagge libere attrezzate devono fornire inoltre i seguenti servizi essenziali, quali:

a) *Servizio di salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto in merito dall'autorità competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);*

b) *servizio di pulizia e sorveglianza;*

c) *punto di primo soccorso.*

---

15. I soggetti gestori delle spiagge libere attrezzate sono tenuti ad effettuare, a loro cura e spese, la pulizia e la manutenzione anche invernale dell'arenile. Sono inoltre tenuti a curare, sulla base anche degli obblighi derivanti dalla Concessione, la manutenzione degli eventuali manufatti e delle attrezzature che devono essere sempre decorose.

#### **Art. 26 – Utilizzazione delle zone destinate a spiaggia in concessione**

1. Gli stabilimenti balneari (spiagge in concessione) sono quelle strutture poste su aree demaniali che svolgono attività di natura economica, attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione dotate di tutti i servizi utili.
  2. Nelle spiagge in concessione sono ammessi gli impianti e le attrezzature per somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali quelle attinenti al benessere della persona e altre forme d'impiego del tempo libero, nel rispetto delle relative autorizzazioni, a seconda dell'impianto tipologico in base a standard definiti in tabella allegata
  3. Gli stabilimenti balneari, per lo svolgimento e la qualificazione di tale attività, devono dotarsi di servizi ed attrezzature tali da garantire almeno:
    - a) Pulizia delle spiagge in concessione;
    - b) sorveglianza e salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto in merito dall'Autorità competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);
    - c) servizi igienici in numero adeguato alla ricettività degli impianti (e comunque minimo tre di cui uno per disabili);
    - d) cabine riservate all'uso dei clienti e/o affidate ad uso spogliatoio;
    - e) sdraio, sedie, lettini, ombrelloni o altra attrezzatura similare posti a disposizione della clientela;
    - f) punto di primo soccorso;
    - g) la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso alla struttura ed ai suoi servizi, nonché al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 104/1992;
    - h) illuminazione.
  4. I servizi minimi necessari, gli impianti e le attrezzature potranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:
    - a) La superficie occupata non può superare il 20% dell'area della *Fascia E - Fascia verde e per le attrezzature fisse della spiaggia*, immediatamente a valle della originaria strada litoranea, avente una profondità di 25 metri.
    - b) altezza massima ml 3,50, misurati dal piano dell'arenile;
-

- c) l'occupazione dell'arenile da parte delle attrezzature per attività complementari alla balneazione (beach volley, noleggio canoe, surf, ecc.) La *Fascia D – Fascia Temporanea* con dimensioni generalmente di 40 m., parallela alla linea di battigia, in questa area possono essere collocate attrezzature temporanee, mobili, dedicate ad attività specifiche (tempo libero adulti, ragazzi)
- d) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare;

### **Art. 27 – Tipologia degli stabilimenti balneari**

In base all'impianto tipologico vengono definite classificazioni in relazione alla capacità numerica di utenti (limite)

- A.** Stabilimento Bassa utenza
- B.** Stabilimento media utenza
- C.** Stabilimento alta utenza

Per ogni tipologia vengono definiti standard di servizi minimi necessari, gli impianti e le attrezzature

**TIPOLOGIA A BASSA UTENZA** (cfr Tab.2 in allegato) :

- Servizi igienici dotati di vaso con lavabo Minimo 2 ogni 30 punti ombra, uno dei quali con caratteristiche tecniche tali da permettere l'accesso ai diversamente abili;
- Docce Minimo 2 ogni 30 punti ombra
- Docce calde Minimo 1 ogni 100 punti ombra (con un 10% alimentate da un sistema di riscaldamento solare).
- cabine spogliatoio 1 ogni 60 punti ombra, mq. minimo 1,80
- N 1 punto d'ombra (ombrellone)  $\geq 14$  mq, le distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio dovrà essere di metri 3,80 tra le file e metri 3,7 tra ombrelloni sulla stessa fila.

**TIPOLOGIA B MEDIA UTENZA** (cfr Tab.3 in allegato):

- Servizi igienici dotati di vaso con lavabo Minimo 2 ogni 30 punti ombra, uno dei quali con caratteristiche tecniche tali da permettere l'accesso ai diversamente abili;
  - Docce Minimo 2 ogni 30 punti ombra
  - Docce calde Minimo 1 ogni 100 punti ombra (con un 10% alimentate da un sistema di riscaldamento solare).
-

- cabine spogliatoio 1 ogni 60 punti ombra, mq. minimo 1,80
- N 1 punto d'ombra (ombrellone)  $\geq 12$  mq, le distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio dovrà essere di metri 3,60 tra le file e metri 3,4 tra ombrelloni sulla stessa fila.

TIPOLOGIA C ALTA UTENZA (cfr Tab.4 in allegato):

- Servizi igienici dotati di vaso con lavabo Minimo 2 ogni 30 punti ombra, uno dei quali con caratteristiche tecniche tali da permettere l'accesso ai diversamente abili;
- Docce Minimo 2 ogni 30 punti ombra
- Docce calde Minimo 1 ogni 100 punti ombra (con un 10% alimentate da un sistema di riscaldamento solare).
- cabine spogliatoio 1 ogni 60 punti ombra, mq. minimo 1,80
- N 1 punto d'ombra (ombrellone)  $\geq 10$  mq, le distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio dovrà essere di metri 3,20 tra le file e metri 3,2 tra ombrelloni sulla stessa fila.

Inoltre per tutte le tipologie si dovrà avere che:

- la percentuale massima di superficie pavimentata per passerelle e piazzole non potrà superare il 20% dell'area concessa, con una superficie massima di mq 250.L'esistente, legittimamente realizzato o provvisto di regolare provvedimento a sanatoria è fatto salvo;
- le superfici, le altezze ed i volumi, comunque realizzati sulle spiagge in concessione, devono rispettare i parametri previsti nelle N.T.A. ed in particolare: l'altezza di detti volumi non può in nessun caso essere superiore a 2.70 metri lineari da estradosso suolo ad estradosso copertura, per le cabine, i depositi, magazzini e blocchi servizi isolati<sup>1</sup> a 3,50 metri lineari da estradosso suolo ad estradosso copertura per le attrezzature presenti nelle zone filtro; superiore a 6,00 metri lineari per aree coperte con tensostrutture limite riferito ai punti di aggancio;
- i manufatti che si intendono realizzare abbiano una superficie coperta max del 20% (inclusi tettoie ed eventuali porticati) dell'area ricadente nella fascia E della superficie in concessione e che gli stessi siano, realizzati a blocchi in modo da consentire uno o più varchi di accesso all'arenile, garantendo così, anche, una buona visuale libera del mare. Tali strutture (cabine, chioschi-bar, chioschi-ristorante, box-depositi, ecc.) dovranno essere realizzati nella zona a monte dell'area in concessione definita come *Fascia E - Fascia verde e per le attrezzature fisse della spiaggia*. avente una profondità di metri 25.

---

<sup>1</sup> Cfr. schede di censimento Allegato 1

---

– Le stesse strutture non potranno essere realizzate sul limite del lato monte (confine lungomare in fase di realizzazione) ma dovranno discostarsi da esso per una profondità min. di 2 mt per consentire il libero transito di eventuali mezzi e/o persone.

6. La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte non può superare il 25% del fronte concesso. L'esistente, legittimamente realizzato o provvisto di regolare provvedimento a sanatoria, qualora fosse oggetto di intervento di ristrutturazione, nuova edificazione e/o demolizione con ricostruzione dovrà rispettare tale parametro, riposizionando le medesime volumetrie in maniera perpendicolare alla linea di battigia e dietro il manufatto centrale. Sono fatti salvi unicamente i manufatti principali degli stabilimenti, che presentano caratteristiche tecniche e compositive unitarie e riconoscibili come unico e autonomo edificio, esistenti alla data di adozione del presente piano.

7. Al fine di ristabilire i corridoi di visuale del mare è vietata l'installazione ed il mantenimento di qualsivoglia struttura di ingombro volumetrico e/o comunque barriera visiva.

8. In caso di interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettera e), nel rispetto del precedente comma 9, è fatto obbligo disporre le nuove volumetrie e/o superfici coperte e/o arredi o strutture mobili, per tanto la dimensione minore del manufatto deve essere parallela alla litoranea, in maniera da ostacolare il meno possibile la vista del mare. A tal fine, nella progettazione e realizzazione delle strutture, dovrà essere favorito l'uso del vetro e dei materiali trasparenti, compatibilmente con le funzioni da soddisfare.

9. Sono possibili nell'ambito degli interventi di cui all'art. 15 cambi di destinazione d'uso delle strutture esistenti compatibilmente con le attività di cui al precedente art. 17.

10. E' possibile, qualora si renda necessario, chiudere i porticati e/o le tettoie esistenti solo per la stagione invernale al fine di utilizzare tali strutture per il rimessaggio di arredi, ombrelloni, lettini, sdraio, mosconi, etc. Nel caso in cui non esistano tali strutture chiudibili è possibile, altresì, individuare e recintare nell'ambito della concessione specifiche aree per una quota del 3% della superficie in concessione e comunque non superiore a 150 m<sup>2</sup>. Tali aree devono essere adiacenti al manufatto principale e individuate verso il mare, non devono occupare il fronte su strada e devono essere recintate con sistema a giorno non impattante, di altezza non superiore a 2,00 ml.

11. Tutti i manufatti esistenti sull'arenile, legittimamente realizzati o provvisti di regolare provvedimento a sanatoria, sono fatti salvi, ma vanno adeguati qualora si intervenga con interventi di ristrutturazione, demolizione e nuova edificazione.

---

12. Sono vietati movimenti di terra di rilievo e deve essere salvaguardata la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le caratteristiche e le essenze arboree esistenti. Per tanto non è ammessa la realizzazione di piscine e/o parchi acquatici o aree per giochi acquatici.

13. Per ogni concessione, gli scarichi di bagni e cucine sono convogliati, tramite pozzetti di ispezione sifonati, al collettore fognario comunale.

14. Tutte le opere fuori terra realizzate sull'arenile, sia da parte di privati che dall'Amministrazione Comunale, devono avere la caratteristica della rimovibilità, come definita dalle presenti norme.

15. Per la realizzazione di una postazione di pronto intervento in struttura prefabbricata dotata di un lettino ed accessori per medicazioni, di bagni e passerelle d'accesso al mare per portatori di handicap, il concessionario che ne fosse sprovvisto può procedere direttamente dandone semplice comunicazione scritta al Comune, previo nulla osta ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 06/07/2002 n. 137".

16. L'utilizzazione totale della superficie copribile e pavimentabile in una determinata concessione demaniale esclude la possibilità di utilizzarne altra, anche successivamente ad eventuali frazionamenti della concessione stessa e/o determinazione di nuove concessioni.

17. Al fine di delimitare alcuni spazi all'interno della concessione, sono consentite modeste recinzioni di arredo di altezza massima pari a 1,00 ml e se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, eccetera, di altezza massima pari a 1,20 ml. Tali arredi non devono in alcun modo impedire il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.

18. E' vietata l'installazione di strutture di servizio di impianti sportivi, ad eccezione di quelle mobili da utilizzare in occasione di particolari eventi espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Le attrezzature a servizio del lido saranno realizzate secondo lo schema di Tipologia edilizia allegato, a seconda della lunghezza del fronte : 50 m., 100 m., 150., 200 m.

#### **Art. 28 - Adeguamento delle strutture esistenti.**

1. Sulle strutture esistenti potranno effettuarsi solo lavori di manutenzione ordinaria o interventi di adeguamento.

2. L'adeguamento alla presente normativa è previsto nel caso di richiesta di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione per forze maggiori o nell'eventualità dell'inserimento di nuovi elementi; esso può essere realizzato per stralci previa la redazione di un progetto unitario.

---

3. Nelle concessioni esistenti è consentito il mantenimento del corpo principale in sostituzione del chiosco-bar e del chiosco bar-ristorante previsti dal presente piano.

4. Nei casi di adeguamento di strutture esistenti, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione le nuove edificazioni dovranno ugualmente uniformarsi ai criteri di facile rimozione.

5. E' obbligatorio anche per le concessioni esistenti l'adeguamento delle strutture sulla base della normativa vigente per il superamento delle barriere architettoniche.

#### **Art. 29 - Concessioni Speciali.**

1. Sull'intero arenile e, compatibilmente con la zonizzazione predisposta dal Piano, potranno essere individuate zone finalizzate alla promozione delle attività ricreative ed agonistiche negli sport nautici a carattere associativo (zona club nautico e pesca sportiva). Le stesse, potranno essere realizzate mediante progetti unitari esecutivi di iniziativa pubblica o privata.

2. I manufatti non dovranno superare complessivamente una superficie coperta di mq 60,00 di cui il 50% potrà essere destinato a sede sociale con annesso bar.

3. E' obbligatoria l'installazione di un blocco servizi igienici.

### **TITOLO IV– NORME TIPOLOGICHE-ARCHITETTONICHE-EDILIZIE**

#### **Art. 30 – Requisiti generali comuni a tutti gli interventi**

1. Negli interventi di qualsiasi natura non sono consentiti modificazioni della giacitura dell'arenile eccedenti i cm. 50 oltre la normale quota media delle giaciture circostanti.

2. I nuovi manufatti da realizzare sulle aree demaniali dovranno essere collocati ad una distanza minima di ml. 2,00 dal limite dell'arenile posto a monte delle concessioni e di ml. 3,00 tra i corpi staccati della medesima unità di intervento.

3. Tutte le cabine-spogliatoi e tutti i manufatti dovranno essere posti perpendicolarmente al mare ovvero in modo tale da non realizzare alcun tipo di barriera visiva. Se ciò non fosse possibile dovrà essere prodotto uno specifico studio al fine di mantenere opportuni cannocchiali visivi. Gli ombrelloni dovranno essere disposti in file ortogonali alla battigia nell'area destinata all'ombreggio.

4. Le passerelle di accesso al mare dovranno avere una larghezza di ml. 1,20 ed essere realizzate in materiali naturali di legno ed essere facilmente rimovibili semplicemente posati sulla sabbia.

5. Per tutti gli interventi previsti nei precedenti articoli dovrà essere verificato il rispetto del 25% del fronte concesso per quanto riguarda la barriera visiva costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza massima di ml. 1,50 da terra. Vengono fatte salve le situazioni

---

esistenti, ancorché difformi da tale prescrizione, purché legittimamente realizzate o assentite con concessioni edilizie o permessi di costruire in sanatoria.

6. E' consentita la recinzione, con materiale trasparente e facilmente rimovibile, con finalità di protezione e salvaguardia delle strutture esistenti autorizzate, limitatamente al perimetro del manufatto e per il solo periodo invernale, con divieto assoluto di recintare l'intera concessione. La realizzazione di tali recinzioni, ancorché di carattere provvisorio e temporale deve essere preventivamente sottoposta al parere delle autorità competenti.

7. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visibilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, in attuazione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 ed alla definitiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili mediante passerelle in legno o materiale eco-compatibile, che permettano di raggiungere agevolmente la spiaggia ed il mare, in rispetto della legge 5 febbraio n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

#### **Art. 31 – Carattere strutturale delle costruzioni**

1. Tutte le costruzioni ammesse nell'arenile ai sensi dei precedenti articoli dovranno presentare i caratteri della precarietà.

2. Tale concreta caratterizzazione strutturale può ritenersi soddisfatta con il requisito della facile rimozione attuabile con tecniche di prefabbricazione.

#### **Art. 32 – Materiali finiture e impianti tecnologici**

Tutti gli interventi previsti devono fondarsi sui principi e criteri della bioarchitettura e dell'ingegneria naturalistica, in particolare devono essere rispettati i seguenti principi:

- uso di materiali ecocompatibili
- soluzioni progettuali e tecnologiche a basso impatto,
- sistemi energeticamente ecoefficienti (ad esempio, pannelli solari);
- sistemi idricamente ecoefficienti
- sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;

In particolare si dovranno rispettare le seguenti linee guida:

**STRUTTURE**

---

- a) In generale deve essere fatto il più possibile uso di materiali tradizionali, rimovibili e tipici del luogo, materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero, evitando l'utilizzo di materiali plastici e/o plastificati.
- b) Per la realizzazione delle strutture di tutti i manufatti è obbligatorio l'utilizzo del legno e del vetro, preferibilmente provenienti da processi di riciclo, delle plastiche esclusivamente riciclate, dell'acciaio o del calcestruzzo prefabbricato alleggerito di peso specifico non superiore a 150 Kg/m<sup>2</sup>.

## PAVIMENTAZIONI

- a) Le pavimentazioni per percorsi pedonali, aree posa tavoli, impianti per il gioco e lo sport, devono essere in legno o in materiali litoidi o lastre in cemento prefabbricate, posate a secco sulla sabbia, se lisce, colorate in armonia con il resto della concessione, se scabrose, ovvero in ghiaietto lavato, con tinte che vanno dal bianco al color sabbia, al grigio chiaro, al rosa paglierino.
- b) Dovranno essere limitate all'indispensabile e realizzate con idoneo materiale semplicemente appoggiato sul terreno, evitando rigorosamente l'utilizzo di materiale bituminoso, battuti di cemento e pavimentazioni esterne continue, salvo particolari percorsi strettamente necessari per portatori di handicap.
- c) Per gli interni e per le piattaforme esterne adibite al servizio di ristorazione o somministrazione di cibi e bevande, per motivi igienici, dovrà essere usato il legno opportunamente trattato, le lastre di pietra naturale locale, le mattonelle di ceramica o simili con caratteristiche antisdrucciolo o anche materiali riciclati per esterni.

## RIVESTIMENTI E FINITURE

- a) Le finiture ed i rivestimenti esterni dovranno essere in legno opportunamente trattato, o in pannelli di calcestruzzo alleggerito, tinteggiati direttamente o finiti con intonaco.
  - b) E' vietato l'uso di calcestruzzo a vista, gesso o rivestimenti in muratura.
  - c) Le finiture ed i rivestimenti interni dovranno essere in legno opportunamente trattato, in piastrelle di ceramica o simili, in intonaco civile con malte a base di calce idrauliche rifinite con tinteggi a tempera o a base di calce.
  - d) La cucina ed i bagni devono essere pavimentati con materiale anti acido tipo gres, monocottura e simili ed avere le pareti verticali rivestite con lo stesso materiale per un'altezza minima di 2,00 ml.
-

- e) I manti delle coperture piane dovranno essere costituite da pavimentazione flottante, o ghiaia lavata su guaine sintetiche impermeabili; in tal caso, se a vista, i pluviali, le scossaline e le converse devono essere in rame o in lamiera zincata e verniciata nei colori previsti dalle presenti norme.

## SERRAMENTI

- a) I serramenti dovranno essere in legno di essenze dure, quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere, il mogano e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti.
- b) Nel caso di comprovata impossibilità all'uso del legno, gli infissi potranno essere realizzati in alluminio preverniciato a caldo. Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in metallo ottonato e vetri con caratteristiche antinfortunistiche.

## IMPIANTI TECNOLOGICI

- a) Sono previste tutte le opere di urbanizzazione primaria, compreso l'adeguamento di quelle esistenti, necessarie alla vita di spiaggia: fognie, acqua, luce, gas, telefono e l'eventuale impianto di diffusione sonora.
- b) Nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione è previsto che gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati alla rete fognaria pubblica, anche con l'installazione di pompe di sollevamento e o tramite la realizzazione di pozzi a tenuta con svuotamento periodico da parte di ditte specializzate.
- c) Gli impianti tecnologici e di urbanizzazione devono essere realizzati contemporaneamente alla esecuzione degli stabilimenti.
- d) Per quanto riguarda gli impianti di comunicazione auditiva, costituiti da elementi di limitata incidenza ambientale, essi potranno essere centralizzati e direttamente gestiti dal Comune o dalla Capitaneria di Porto o dall' Azienda di Soggiorno ed avranno lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia.

### **Art. 33 Norme igienico sanitarie**

Vengono stabilite le seguenti prescrizioni di carattere igienico sanitario:

- impianto di acqua potabile direttamente dall'acquedotto pubblico solo per il servizio bar-ristorante;
-

- i W.C. e le docce dovranno essere collegati alla fogna comunale; le docce situate sull'arenile, se non si utilizzano detergenti(bagno schiuma – shampo) possono scaricare sulla spiaggia;
- per ogni lido, si dovrà avere almeno una cabina di dimensioni minime 1,60X1,60 mt. per persone diversamente abili;

ogni stabilimento dovrà essere fornito di ambiente di primo intervento e di impianto interfono

#### **Art. 34 – Arredo Urbano**

1. E' compito dell'Amministrazione Comunale provvedere alla sistemazione dell'arredo urbano inerenti il tratto di arenile occupato dall'asse stradale, dalla fascia A e dalla fascia A1; sarà compito dei progetti esecutivi andare a definire i seguenti punti in essa evidenziati:

- a) la sistemazione del percorso carrabile (via Licola Mare, via Stella Maris e via Orsa Maggiore) che dovrà essere attuata con materiale e tecniche costruttive ( stabilizzato, tappetino di asfalto ) idonee a resistere al transito degli autoveicoli particolarmente frequente nel periodo estivo;
  - b) la realizzazione delle aree di sosta (parcheggi) lungo il percorso carrabile che dovrà essere attuato con materiale e tecniche costruttive di cui al punto precedente, la quota dell'area di sosta che dovrà essere la stessa di quella carrabile;
  - c) le opere di arredo urbano quali le panchine, i cestini, gazebo e gli eventuali beberini, che dovranno essere di limitata incidenza ambientale eventualmente tinteggiati con tinte neutre di tonalità opaca;
  - d) la sistemazione del percorso ciclabile e la relativa pavimentazione che dovrà essere realizzata con materiale, in pietra naturale tipica del luogo, idoneo sia a resistere all'azione delle mareggiate sia a consentire un agevole passaggio ai portatori di handicap;
  - e) la sistemazione del percorso pedonale e la relativa pavimentazione che dovrà essere realizzata con materiale, in pietra naturale tipica del luogo, idoneo sia a resistere all'azione delle mareggiate sia a consentire un agevole passaggio ai portatori di handicap;
  - f) la sistemazione delle aree previste a verde con essenze arboree di medio fusto tipiche
  - g) la sistemazione del boulevard con la pavimentazione che dovrà essere realizzata con materiale, in pietra naturale tipica del luogo, idoneo sia a resistere all'azione delle mareggiate sia a consentire un agevole passaggio ai portatori di handicap e con il rispettivo l'arredo (gazebo, cestini, panchine, ecc.) di cui al punto c;
-

- h) la sistemazione e lo studio di adeguati corpi illuminanti preferibilmente alimentati da fonti energetiche alternative;
  - i) la sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica inclusa quella per gli stabilimenti balneari. Le segnalazioni degli impianti balneari e le prescrizioni regolamentari emesse dalle Amministrazioni competenti dovranno essere ubicate in corrispondenza dell'ingresso degli stabilimenti ed affisse al chiosco ed alle cabine in riquadri di dimensioni, caratteristiche e tipologie conformi a tutti gli impianti, secondo le indicazioni espresse dall'Amministrazione Comunale.
  - l) la realizzazione di parapetti o balaustre lungo i percorsi (carrabile, pedonale, ciclabile), nella sistemazione del boulevard dovranno essere realizzati con materiali ecocompatibili o comunque locali con sistemi grigliati onde consentire la vista al mare e comunque dovranno essere di limitatissima altezza (ca. ml. 1,20) e consistenza.
2. Nella sistemazione della spiaggia dovranno essere evitati movimenti di terra di rilievo ed è vietato l'uso di conglomerato bituminoso.
  3. Eventuali pannelli a risparmio energetico dovranno essere collocati sulla copertura delle costruzioni, nelle posizioni meno visibili da terra.

#### **Art. 35 - Lavori sull'Arenile**

1. L'arenile e le varie strutture che vi insistono debbono essere tenuti puliti e la loro manutenzione dovrà essere effettuata nei seguenti periodi:

- a) i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti balneari debbono avere inizio dopo il 30 settembre ed essere ultimati entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- b) i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti balneari debbono essere portati a termine entro il 30 aprile e non possono essere effettuati durante la stagione estiva;
- c) i lavori di livellamento della spiaggia debbono essere ultimati entro il 30 aprile di ciascun anno.

#### **Art. 36– Abbattimento delle barriere architettoniche**

1. L'art. 23 della L. 05/02/1992, n. 104, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989, n. 236, di attuazione della legge 09/01/1989, n. 13 ed all'effettiva possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili.

---

2. I concessionari demaniali devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

3. La visitabilità deve essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989, n. 236, di attuazione della legge 09/01/1989, n. 13. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. n. 236/1989.

4. Un collegamento tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la battigia, deve essere senza salti di quota e senza soluzione di continuità.

5. Gli stabilimenti balneari devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile ai diversamente abili.

6. Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento senza barriere con la pubblica via, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della "visitabilità condizionata" di cui all'art. 5, punto 5.7 del D.M. n. 236/1989.

7. Il Comune assicura l'accesso agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo con tutti i concessionari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti.

8. In generale deve essere rispettata la normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

### **Art. 37 – Cartellonistica**

1. E' vietata l'apposizione di cartelli, striscioni in qualsiasi materiale e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino la vista del mare, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. E' consentita l'apposizione di n. 2 insegne di segnalazione dell'impianto balneare, una posta a bandiera verso il lungomare ed una posta sulla facciata della struttura principale ben visibile dal mare. Quest'ultima non può avere dimensioni superiori a 0,50 m2 e deve riportare il numero della concessione. Quella posta a bandiera deve riportare oltre al numero anche la denominazione e sarà oggetto di una progettazione unitaria riguardante tutte le concessioni a cura dell'Amministrazione Comunale.

3. Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.

4. L'Amministrazione provvederà alla apposizione della numerazione delle concessioni attraverso un più ampio progetto di arredo urbano.

---

### **Art. 38 – Norme transitorie e finali**

1. E' facoltà dei soggetti attuatori procedere ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di qualsiasi tipo preesistenti, purché nel rispetto delle norme edilizie generali dettate dal vigente regolamento edilizio comunale e non in contrasto con le norme di carattere generale dettato dal Piano Demaniale Comunale.

2. A tal proposito costituiscono interventi che non comportano alterazione sostanziale al complesso della concessione quelle che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

3. Tali interventi, su parti regolarmente autorizzate, sono soggetti a richiesta di dichiarazione di inizio attività.

In particolare si intendono compresi i seguenti interventi:

- a) pulitura esterna, ripresa parziale di parti degradate di cornicioni, frontalini, senza alterazione di materiali e delle tinte esistenti e che non incidono sulle parti strutturali;
  - b) pulitura, riparazione, sostituzione di parti degradate di tettoie, tende, di palificazioni infisse a secco nella sabbia, mediante opere che non comportino alterazione dei materiali, delle tinte e delle tecnologie preesistenti e non alterino l'aspetto estetico e che non incidono sulle parti strutturali;
  - c) pulitura, riparazione e/o parziale sostituzione dei manti impermeabilizzanti delle coperture, senza alterazioni dei tipi di materiali, delle tinte e delle tecnologie;
  - d) riparazione e/o parziale sostituzione di grondaie, pluviali, canne fumarie, sfiati, tubazioni in genere, poste all'interno e/o esterno dei manufatti esistenti;
  - e) riparazione e/o parziale sostituzione dei lastricati posizionati a secco sulla sabbia senza alterazione dei tipi di materiali originali o aumento delle superfici impermeabili e che non modificano l'area di sedime occupata;
  - f) riparazione e/o parziale sostituzione dei manufatti di arredo che non comportino modifica del sedime originario, delle forme, dimensioni e colore;
  - g) riparazione, ammodernamento e/o parziale sostituzione delle reti tecnologiche all'interno della concessione al fine di conservarle efficienti,
  - h) manutenzione, livellamento e/o parziale sostituzione del fondo permeabile dei campi gioco bocce, senza modificarne la quota;
-

i) manutenzione e/o parziale sostituzione delle recinzioni o cordolature degli spazi riservati alle attività sportivo-ricreative, muretti delimitanti aiuole, fontanelle, senza comportare modificadel sedime e delle caratteristiche preesistenti;

l) manutenzione e parziale sostituzione delle parti degradate di insegne , portali e similari, nel rispetto delle originarie caratteristiche, forme, dimensioni, colorazioni e ubicazione.

4. In relazione alle funzioni amministrative demandate ai Comuni in materia di demanio marittimo di cui alla L.R. 17.12.1997, n. 141, l'assegnazione delle nuove concessioni avverrà, in considerazione delle differenti tipologie di concessioni, mediante bando-tipo con modalità e termini da stabilire, successivamente la definitiva approvazione del Piano Demaniale Comunale, con opportuno atto amministrativo.

5. Le presenti Norme si intendono automaticamente integrate da eventuali prescrizioni tecniche che dovessero essere contenute nelle Ordinanze annuali emanate dall'Organo Marittimo e dal Servizio Regionale competenti in materia.

6. Il presente piano è operativo unicamente nelle aree di proprietà del Demanio Marittimo, del Comune e dove la larghezza della spiaggia consente lo svolgimento delle attività previste dal Piano stesso.

7. Per quanto non previsto nelle presenti norme valgono le Leggi Regionali riguardanti la materia, le norme del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento di Igiene, del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di attuazione, del D.P.R. 380/2001, delle ordinanze emesse dalle autorità competenti.

#### **Art. 39 - Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari**

Fermo restando che alla fine di ogni stagione balneare tutti i gestori degli stabilimenti hanno l'obbligo di smaltire in discarica i fanghi di deposito delle cisterne di raccolta dell'acqua con le modalità e nelle forme previste dalla vigente disciplina normativa, il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e Regione) la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consenta di preservare l'ecosistema e dall'altro permetta ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.

La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione:

---

- 1) il **risparmio delle risorse idriche ed energetiche** che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi;
- 2) l'**utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili** che inerisce, piuttosto, le modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.

#### **Art. 39.1 - Risparmio delle risorse idriche**

Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato in diversi modi:

- a) attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale che alimenti gli scarichi dei water-closet e gli impianti di irrigazione;
- b) attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
- c) mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che li inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;
- d) attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.
- e) Le concessioni in adeguamento al PPA dovranno essere dotate di un impianto tecnologico idoneo al recupero delle acque reflue delle docce, da utilizzarsi nei sanitari WC, in dotazione alla medesima zona di spiaggia

#### **Art. 39.2 - Risparmio delle risorse energetiche**

Tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.

Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- a) introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;
- b) installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- c) contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, cappotto ventilato esterno per il chiosco del bagnino di spessore 9 cm, ecc.

Quanto previsto dai precedenti punti a), b) e c), può essere applicato anche in caso di non adesione al piano potendo le tecnologie suddette afferire solo ad alcuni dei manufatti dello stabilimento balneare senza necessità di modificarlo interamente.

---

### **Art. 39.3 - Aspetti gestionali dello stabilimento balneare eco-compatibile**

Parimenti l'ecocompatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo.

A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

a) la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente,

concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;

b) la creazione di info-point ove reperire i dati bisettimanali diffusi dall'ARPAC sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole sì da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute.

c) l'educazione ambientale mediante l'introduzione (eventualmente all'interno delle aree tematiche) di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza delle risorse naturali

---

TIPOLOGIA STABILIMENTI	REQUISITI MINIMI
---------------------------	------------------

**TABELLA 1**

---

	5% Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area
<b>B. Stabilimento media utenza</b>	<del>7% Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area</del>
	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi $\geq 3,2$
	Zona attrezzata per il Pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare
	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
	Impianto telefonico di uso comune
<b>A. Stabilimento Bassa utenza</b>	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
	Servizi igienici dotati di vaso con lavabo Minimo 2 ogni 30 punti ombra
	Servizio igienico per disabile almeno 1
	Biglietteria
	Viale d'accesso
	Sistema di illuminazione
	bar
	Spogliatoi d'uso comune minimo 1,80 mq
	N 1 punto d'ombra (ombrellone) $\geq 10$ mq Distanza interasse almeno 3,2 ml
Area giochi libera installazione	

	Dotazione dei punti ombra
C. Stabilimento alta utenza	5% - 7% Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in <del>Docce</del> <del>Minimo 20 punti ombra</del> <del>30 punti ombra</del> percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area
	Distanza tra punti ombra da centro area $\geq 10$ m. Minimo 20 punti ombra punti ombra sabbiosi $\geq 3,2$
	Zona attrezzata per il Pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in Docce con acqua calda almeno 1
	Spazio telefonico di uso comune almeno 1
	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
	Viale d'accesso
	Sistema di illuminazione
	bar
	Spogliatoi d'uso comune minimo 1,80 mq
	N 1 punto d'ombra (ombrellone) $\geq 10$ mq Distanza interasse almeno 3,2 ml
	Spogliatoio per disabili - superficie minima 3 mq
	Locale direzione - superficie minima 10 mq
	Locale Bar/ristoro – servizio ristoro
	Casa di guardianaggio - superficie utile massima
	Area giochi per bambini
	Zone specifiche destinate a sport di terra

	Dotazione dei punti ombra
	Docce Minimo 2 ogni 30 punti ombra
	Servizi igienici dotati di vaso con lavabo Minimo 2 ogni 30 punti ombra
	Docce con acqua calda almeno 1
	Servizio igienico per disabile almeno 1
	Biglietteria
	Viale d'accesso
	Sistema di illuminazione
	Locale Bar/ristoro – servizio ristoro
	Spogliatoi d'uso comune minimo 1,80 mq
	N 1 punto d'ombra (ombrellone) $\geq 10$ mq Distanza interasse almeno 3,2 ml
	Spogliatoio per disabili - superficie minima 3 mq
	Locale direzione - superficie minima 10 mq
	Casa di guardianaggio - superficie utile massima
	Area giochi per bambini
	Zone specifiche destinate a sport di terra
	Servizio informazioni turistiche
	Ristorante – tavola calda
	Zona attrezzata esclusivamente a bagni di sole e/o luogo di lettura
	Intrattenimento bambini
	Shop/edicola
	Sport acquatici
	piscina

	Diving
	Lingue estere parlate dal personale
	Pannelli solari per la produzione di energia
	Dog parking
	Connessione internet e servizio telefax
	Ecogestione


D. Spiaggia libera	5% Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area
	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
	Docce Minimo 2 ogni 30 punti ombra
	Servizi igienici dotati di vaso con lavabo Minimo 2
	Servizio igienico per disabile almeno 1
	Spogliatoi d'uso comune minimo n.1 per 1,80 mq

---


# ALLEGATO

## SCHEMA TIPOLOGIE EDILIZIE


Tipologia prevalente per  
il modulo 1 (Pavone  
area 19 m<sup>2</sup>)



Tipologia prevalente per  
il modulo 2 (Pavone  
area 18 m<sup>2</sup>)



Tipologia prevalente per  
il modulo 3 (Pavone  
area 19 m<sup>2</sup>)



Tipologia prevalente per  
il modulo 4 (Pavone  
area 28 m<sup>2</sup>)

